

dità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1); se fa l'inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all'eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall'ultimazione dell'inventario (comma 3; così Sez. 2, Sentenza n. 2067 del 27/07/1964, Rv. 303006 - 01); se, invece, il chiamato all'eredità non compie l'inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità (comma 2).

2.3. In applicazione di queste chiare disposizioni normative, questa Corte ha già stabilito:

a) sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge "condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020, Rv. 658781 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003, Rv. 561608 - 01);

b) sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccipisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'art. 485 c.c. senza che l'inventario sia stato redatto "implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia" (Sez. 2 -, Sentenza n. 6275 del 10/03/2017, Rv. 643370 - 01).

2.4. Pertanto, quando sorga controversia circa l'acquisto della qualità di erede in capo all'avente causa del debitore defunto, innanzitutto occorrerà accertare se questi, al momento della morte del *de cuius*, si trovasse o meno nel possesso dei beni ereditari; in caso affermativo, occorrerà accertare se abbia o non abbia ultimato tempestivamente l'inventario.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto: a) in primo luogo esaminare i motivi con i quali era stata impugnata l'affermazione del Tribunale secondo cui i chiamati all'eredità non si trovavano nel possesso dei beni ereditari (motivi che invece sono stati ritenuti erroneamente assorbiti); b) fatto ciò, la Corte d'appello avrebbe dovuto poi, in applicazione dei suddetti principi, accertare se i chiamati all'eredità avessero ultimato l'inventario nel termine di legge; c) infine, in caso di positivo accertamento della condizione sub (b), la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se la rinuncia all'eredità degli odierni controricorrenti fosse tempestiva.

La Corte d'appello, invece: ha omesso del tutto l'accertamento sub (a); ha, falsamente applicando l'art. 458 c.c., negato di dovere compiere l'accertamento sub (b), sul presupposto che tale norma non preveda affatto il compimento dell'inventario quale condizione di validità della rinuncia all'eredità da parte del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari; ha, di conseguenza, trascurato di compiere anche l'accertamento sub (c). - *Omissis*.

## Serve davvero l'inventario per rinunciare all'eredità?

Gianluca Sicchiero\*

In contrasto con altre decisioni, la cassazione afferma l'obbligo per il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari, di erigere l'inventario anche per poter rinunciare, tesi che è in netta minoranza sia presso gli autori che nella giurisprudenza in generale. La questione andrà posta al vaglio delle sezioni unite della cassazione, posto che il contrasto che si evidenzia crea gravi incertezze che si riflettono anche sulla responsabilità dell'erede, se non anche del notaio che riceve la sua dichiarazione di rinuncia.

### Le disposizioni sulla rinuncia all'eredità

La facoltà di rinuncia all'eredità<sup>1</sup> è regolata negli artt. 519 e segg. c.c., dai quali si ricava l'assenza di qualsivoglia prescrizione per il suo esercizio salva la necessità di effettuarla avanti al notaio o al cancelliere del tribunale, beninteso a patto che si tratti di rinuncia pura in senso proprio, essendo nulle quelle a termine, condizionali o parziali (art. 520 c.c.)<sup>2</sup> e comportando accettazione quelle fatte dietro corrispettivo.

L'unico limite sostanziale è di non aver già accettato l'eredità, perché allora opera la regola *semel heres semper heres*, giacché l'accettazione, al contrario della rinuncia, non è revocabile.

L'art. 458 c.c. consente invece l'accettazione con

beneficio d'inventario<sup>3</sup>: laddove il chiamato sia nel possesso dei beni del *de cuius*, potrà o accettare con beneficio d'inventario, ferma la necessità di erigerlo nei tre mesi successivi all'apertura della successione (salva una eventuale ma unica proroga), dato che una rinuncia a termine scaduto non è efficace<sup>4</sup>, oppure far precedere la dichiarazione dall'inventario, purché completato nei tre mesi.

Opportunamente la disposizione precisa che, se l'inventario preceda la dichiarazione, il chiamato ha 40 giorni di tempo per accettare o rinunciare, ad evitare che si consideri il solo inventario quale atto che comporti accettazione.

Il problema che nasce, nel silenzio della Relazione al codice (n. 244), riguarda il coordinamento tra queste

\* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

<sup>1</sup> Ovviamente a successione già aperta, operando altrimenti il divieto di patti successori rinunciativi: art. 458 c.c.

<sup>2</sup> La rinuncia parziale è configurabile solo nel patto di famiglia nei limiti indicati dall'art. 768-*quater*, 2° comma, c.c.

<sup>3</sup> Le origini storiche dell'istituto sono ricostruite da Vocino nella voce *Inventario (beneficio di) (diritto civile)*, in *Noviss. Dig.*

*It.*, IX, Torino, 1957, 14 e segg. ed ampiamente per la letteratura moderna da Zaccaria, *Rapporti obbligatori e beneficio d'inventario*, Torino, 1994, 4 e segg. (ed *ivi*, 12 e segg., le critiche alla costruzione processualistica dell'istituto operata da Vocino, cit.).

<sup>4</sup> Giurisprudenza pacifica nel tempo, v. *ex multis* Cass. civ., 22 giugno 1995, n. 7076; Cass. civ., 10 dicembre 2007, n. 25728; Cass. civ., 10 marzo 2017, n. 6275, ecc.; lo stesso se sia stata preceduta da accettazione, Cass. civ., 20 luglio 2020, n. 15663.

due disposizioni; infatti la tesi dominante è che il chiamato, anche se nel possesso dei beni ereditari, possa rinunciare senza dover erigere l'inventario, purché entro tre mesi dall'apertura della successione, dato che il superamento di questo termine senza il completamento degli oneri previsti, comporta accettazione pura e semplice dell'eredità.

La tesi contraria, di cui questa decisione è portatrice, pretende invece che l'inventario sia compiuto anche se si intenda rinunciare; si tratta di una decisione che ha pochi precedenti<sup>5</sup>, in quanto altri pur talora richiamati – leggendo le motivazioni - non hanno affermato esattamente la stessa regola.

È ovvio che ora dovranno intervenire le sezioni unite, perché l'incertezza che ne deriva deve essere assolutamente rimossa<sup>6</sup>.

### Le opinioni della letteratura ed i precedenti del S.C.

È anzitutto opportuno segnalare le opinioni della letteratura sulla questione in esame: in qualche ipotesi non vi è una chiara presa di posizione sul problema<sup>7</sup>; occasionalmente qualche autore segue la tesi della sentenza in esame<sup>8</sup>; la maggior parte, invece, propugna la lettura contraria, nel senso di consentire la rinuncia senza inventario, purché avvenga nei tre mesi<sup>9</sup>.

Quanto alla giurisprudenza, a parte un antico precedente di merito<sup>10</sup>, è dal 1958<sup>11</sup> che varie altre sentenze affermano la sufficienza della rinuncia effettuata nei tre mesi dall'apertura della successione, senza imporre l'erigere dell'inventario<sup>12</sup>.

In una di queste è detto testualmente che “palesamente erronea ...è l'affermazione del ricorrente secon-

do cui gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario “nel termine prescritto”. Ed invero tale formalità, peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità, non è prevista dalla norma di cui all'art. 519 c.c.”<sup>13</sup>.

### Assenza dell'obbligo di erigere l'inventario

A nostro modo di vedere non vi è ragione per imporre l'inventario al chiamato nel possesso di beni ereditari, che intenda rinunciare entro tre mesi dall'apertura della successione.

È strano che la giurisprudenza non enunci la finalità per cui detto onere sarebbe imposto; semplicemente lo ricava dal testo dell'art. 485 c.c. ma, a nostro modo di vedere, senza una lettura sistematica dell'istituto della rinuncia coordinato con gli artt. 519 e segg. c.c.

Anzitutto la rinuncia in generale<sup>14</sup> costituisce un diritto potestativo e quella in commento una sua fattispecie, che non può essere in alcun modo vietata dal testatore: la sua funzione è di non far acquistare la qualità di erede di qualcuno, cui ovviamente accede quella di non rispondere dei suoi debiti, se ve ne fossero.

Ci pare quindi che la rinuncia tempestiva sia valida senza necessità di alcun onere ulteriore, perché gli artt. 519 e segg. la configurano come un potere incomprimibile di tutela del chiamato e nel suo esclusivo interesse, posto che i creditori hanno facoltà di impugnarla nei soli limiti e con gli effetti indicati dall'art. 524 c.c.<sup>15</sup>.

Imponendo l'obbligo di inventario si dà vita invece

<sup>5</sup> Uno è Cass. civ., 23 luglio 2020, n. 15690, dove testualmente si legge che “secondo la giurisprudenza della Corte l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003)”; anche Cass. civ., 5 maggio 2008, n. 11018 afferma il medesimo principio. La seconda decisione indicata dalla Corte è Cass. civ., 29 marzo 2003, n. 4845, in *Vita Notar.*, 2003, 893, che pare essere stata la prima in questi termini anche secondo lo Studio civilistico n. 406-2017/C dal titolo *La rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore di Ligozzi* approvato il 15 dicembre 2017 dal Consiglio nazionale del notariato, che si reperisce nella rete del notariato Run Notartel.

<sup>6</sup> I commentari segnalano tale situazione come altamente problematica; v. ad es. Cian-Trabucchi, *Comm. breve al c.c.*, Padova, 2015, sub art. 485 c.c.; *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, Confortini e Mariconda, Torino, 2015, sub art. 485 c.c.; 298; *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di Sesta, I, Milano, 2011, sub art. 485 c.c., 721.

<sup>7</sup> Non è chiara ad es., la posizione di Cicu, *Successioni per causa di morte*, nel *Tratt. Dir. Civ. e Comm.* a cura di Cicu, Messineo, Milano, 1961, 207; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca*, sub art. 519 c.c., Bologna-Roma, 1982, 75.

<sup>8</sup> G. Perlingieri, *L'accettazione dell'eredità*, in Calvo e G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 327; Vocino, *op. cit.*, 21.

<sup>9</sup> Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano,

1962, 456; Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1968, 233; Giannattasio, *Delle successioni*, *Commentario al codice civile*, sub art. 485 c.c., Torino, 1971, 148; Grosso-Burdese, *Le successioni*, in *Tratt. Dir. Civ. It.* a cura di Vassalli, Torino, 1977, 270; Ravazzoni, voce “Beneficio d'inventario”, in *Enc. Giur.*, V, Roma, 1988, ad vocem, 3; Ceolin nella nota critica ad App. Venezia, 19 settembre 2006, in *Riv. Dir. Priv.*, 2007, 869; Sciarino, in Sciarino, Ruvolo, *La rinuncia all'eredità*, nel *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2008, 85; Hercolani, *L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, I, Milano, 2009, 1277; Lorefice, *L'accettazione con beneficio d'inventario*, in *Tratt. breve delle successioni e donazioni*, diretto da Rescigno, I, Padova, 2010, 342; Bianca, *Diritto civile, Le successioni*, Milano, 2015, 133; Scotti, *Permanenza nel possesso dei beni ereditari e rinuncia all'eredità*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Fava, Milano, 2017, 489.

<sup>10</sup> App. Napoli, 22 giugno 1916, in *Dir. e Giur.*, 1916, 856.

<sup>11</sup> Cass. civ., 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. Civ.*, 1958, I, 2178; Cass. civ., 27 luglio 1964, n. 2067, in *Giur. It.*, 1965, I, 1, 203, aveva detto appunto che “naturalmente ben può il chiamato, pur nel possesso di beni ereditari, prima del compimento dei tre mesi rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario (Cass., sent. n. 1319/1958)”; Cass. civ., 24 febbraio 1984, n. 1317; Cass. civ., 19 marzo 1998, n. 2911, in *Foro. It.*, 1998, I, 2170.

<sup>12</sup> Cass. civ., 17 ottobre 2016, n. 20960, in *Giur. It.*, 2017, 2364.

<sup>13</sup> Cass. civ., 30 ottobre 1991, n. 11634.

<sup>14</sup> Su cui v. Sicchiero, voce “Rinuncia”, in *Digesto Civ., Appendice di aggiornamento* (IX), Torino, 2014, 604 e segg.

<sup>15</sup> V. ad es. Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3389: La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente preter-

ad una singolarità: il chiamato in possesso di beni ereditari che voglia accettare puramente e semplicemente non è tenuto ad alcun inventario; il rinunciante - che deve rinunciare puramente e semplicemente - è invece tenuto all'inventario.

Ma a chi gioverebbe questo inventario?

La previsione del termine trimestrale di cui all'art. 485 c.c. è per lo più giustificata dalla necessità di proteggere i creditori del *de cuius* dal rischio di sottrazione di beni del compendio ereditario; lo si diceva già nel vigore del codice precedente<sup>16</sup> e lo si afferma anche oggi<sup>17</sup>.

Ci pare che l'osservazione sia condivisibile se si riferisca alla necessità di un termine breve per erigere l'inventario, anche nell'interesse dei chiamati successivi, ma non al suo obbligo all'affermato fine di tutela dei creditori del *de cuius*.

Infatti il beneficio d'inventario serve all'erede per non confondere i patrimoni (art. 490 c.c.)<sup>18</sup>, rispondendo dei debiti del *de cuius* non tanto *intra vires*, ma *cum viribus hereditatis*<sup>19</sup>, ovvero solo con il valore che si ricava dall'alienazione dei beni ereditari.

Non agevola invece i creditori del defunto, perché non potranno contare sul patrimonio dell'erede per soddisfarsi laddove quello del defunto sia insufficiente ed è ovvio che, nei casi in cui non sia obbligatoria, l'accettazione beneficiata viene utilizzata proprio per questo effetto.

I creditori del defunto, semmai, sono protetti dal diritto di separazione (art. 512 c.c.)<sup>20</sup>, che si può e si deve esercitare immediatamente, ovvero prima del decorso del trimestre (art. 516 c.c.)<sup>21</sup>: spetta a loro, quindi, tutelarsi, senza imporre ad altri questa funzione.

Mi pare quindi che un inventario eretto da chi rifiuti l'eredità sia privo di ragione.

Infine una volta che la rinuncia sia stata fatta, gli ulteriori chiamati possono accettare senza beneficio e

confondere i patrimoni, con esito negativo per i creditori non separatisti laddove tali eredi abbiano debiti propri.

La rinuncia "beneficiata", insomma, non protegge nessuno ed onera ad un inventario colui che non vuole alcuno dei beni inventariati.

Se proprio si vuol cercare un appiglio, questo si dovrebbe individuare nel fatto che, erigendo l'inventario, il rinunciante sarebbe dissuaso dal sottrarre beni ereditari che sono nel suo possesso, per non diventare erede puro e semplice; ma se questa davvero fosse la *ratio*, perché nessuna delle sentenze citate lo dice?

D'altronde questa soluzione ci pare a ben vedere di scarsa utilità pratica: il rinunciante che intenda violare la legge lo farà con comodo, prima di completare l'inventario, non è questa formalità a bloccarlo. Inoltre qualora emerga la sottrazione di un bene ereditario anche a rinuncia formalizzata, da ciò deriverà la sua inefficacia ex art. 527 c.c., costituendo tale comportamento un atto di accettazione tacita.

In definitiva fondare l'obbligo di inventario sulla necessità di proteggere i creditori, funzionerebbe solo nel caso del tutto scolastico, del rinunciante che dichiara un bene nell'inventario e poi lo sottragga in modo palese.

In conclusione ci pare sia da ribadire quanto detto sopra: l'art. 485 c.c. ha menzionato la rinuncia, da effettuare nel termine di 40 giorni dal compimento dell'inventario ed in alternativa all'accettazione, solo per confermare che questa facoltà non è venuta meno in forza dell'erezione dell'inventario stesso, ovvero per eliminare il dubbio che l'inventario costituisca un atto di accettazione dell'eredità.

Non invece per impedire la rinuncia tempestiva senza previo inventario, che va ammessa in base all'art. 519 c.c.

messo diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinuncia di costui all'azione di riduzione.

<sup>16</sup> Ascoli, *Istituzioni di diritto civile*, Perrella ed., Napoli, Genova, Città di Castello, Firenze, II ed., s.d., 299. Lo si era notato molto autorevolmente da Nicolò, *Eredità beneficiata, ipoteca giudiziale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1941 spec. 285 e proprio riferendosi al "pericolo che l'erede alieni i beni ereditari" dicendosi appunto "che per premunirsi da un siffatto pericolo la legge appresta un mezzo idoneo che è la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede".

<sup>17</sup> Cass. civ., 29 marzo 2003, n. 4845, ma sul paventato pericolo di sottrazione dei beni ereditari v. già Barassi, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1941, 107; Messineo, *op. cit.*, 411; Grosso-Burdese, *op. cit.*, 262; Azzariti-Martinez-Azzariti, *Successioni per causa di morte e donazioni*, sub art. 485 c.c., Padova, 1979, 102; Abatangelo, *Le inerzie del rappresentante legale dell'erede incapace accettante con beneficio d'inventario e la tutela dei creditori ereditari*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, I, 1 e segg.; Romeo, *Gli acquisti dell'eredità senza accettazione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, cit., 1254.

<sup>18</sup> Per tutti v. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2020, 121 e segg.,

<sup>19</sup> Principio ormai pacifico; v. ad es. Vocino, *op. cit.*, 16; Zaccaria, *op. cit.*, 25, 33 e segg., 54 e segg. 69 e segg. ecc.; in antico però non tutti erano concordi (in senso contrario ad es. Polacco, *Delle successioni*, Roma, 1929, 219 dato che l'ipotesi doveva riferirsi al solo caso dell'abbandono dei beni ai creditori, oggi previsto dall'art. 507 c.c., che regola il rilascio); indicazioni sulle origini storiche della distinzione in Coviello, *Delle successioni*, Napoli, 1932, 366 e segg.

<sup>20</sup> Ferri, *op. cit.*, 1; Bonilini, *op. cit.*, 132 e segg. ma la conclusione è pacifica.

<sup>21</sup> Per Cass. civ., 23 febbraio 2004, n. 3546, in *Foro It.*, 2004, I, 1422, "posto che il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di separazione dei beni ereditari è stabilito a pena di decadenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.c., in riferimento: a) all'art. 3 cost., nella parte in cui attua una disparità di trattamento tra gli eredi del defunto e i creditori o i legatari, in base all'assunto che i primi possano accettare l'eredità beneficiata in un termine estremamente maggiore rispetto ai secondi, poiché il principio di eguaglianza non può essere invocato mettendo a confronto situazioni giuridiche sostanzialmente diverse nei presupposti e nelle finalità; b) all'art. 24 cost., nella parte in cui fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di separazione dall'apertura della successione e non dalla conoscenza della morte del *de cuius*, poiché l'incondizionato esercizio dei diritti non è intaccato dalla previsione di termini di decadenza".